



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001

**Aggiornato a maggio 2022**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 02/05/2022

## PARTE SPECIALE E

### Reati societari e tributari



## Indice

Premessa e controlli diffusi.....	3
Regole e comportamenti.....	4
a) Elenco reati.....	4
b) Attività sensibili e funzioni coinvolte.....	6
c) Procedure e controlli.....	6
d) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	7
e) Sanzioni.....	7
f) Segnalazioni.....	7

**File:** CoopFerracina\_ModelloParteSpecialeE\_ReatiSocietariTributari\_rev3\_02maggio2022



## **Premessa e controlli diffusi**

La presente parte speciale, collegata all'analisi dei rischi, identifica un'area di rischio relativa ad una delle famiglie di reato-presupposto definite dal Modello 231 come previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 e include le azioni previste per gestire gli eventuali rischi, come i comportamenti preventivi e di controllo sulle varie funzioni aziendali.

L'efficace e concreta attuazione del Modello 231 deliberato dal Consiglio di Amministrazione è garantita anche da un sistema di controlli diffusi (elencati di seguito) e da un sistema di controlli puntuali (definiti nelle singole procedure, protocolli o regolamenti).

I **controlli diffusi** alla data di emissione del presente documento sono i seguenti:

1. Organismo di Vigilanza
2. Revisore
3. Vigilanza Confcooperative
4. Codice etico (in aggiornamento)
5. Pianificazione della formazione del personale
6. Azioni di rimedio (correttive e preventive) documentate
7. Audit interni
8. Whistleblowing

Le suddette attività di vigilanza e *compliance* sono applicabili quindi a qualsiasi processo o attività.

**Documenti collegati:** elenco reati



## **Regole e comportamenti**

La presente Parte Speciale del Modello 231 ha l'obiettivo di definire le attività sensibili che possono essere presupposto dei reati previsti dal decreto legislativo 231 del 2001 e riportati di seguito.

Sono Destinatari del presente documento tutti i soggetti e le funzioni di seguito indicate e quelle riportate negli allegati se presenti.

Nello specifico, il presente documento ha lo scopo di:

- elencare ed eventualmente illustrare (se del caso e in allegato) le fattispecie di reato previste dal suddetto Decreto,
- identificare le attività sensibili e le funzioni aziendali di riferimento,
- riprendere e specificare le policy e le procedure applicabili eventualmente integrandole con protocolli generali (se presenti sono riportati in allegato),
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

La presente Parte Speciale è stata approvata e adottata dall'organo amministrativo.

**Allegati:** nessuno

### **a) Elenco reati**

Gli illeciti amministrativi da reato configurati ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017), c.d. "**Reati societari**" riguardano:

- false comunicazioni sociali<sup>1</sup> (articolo 2621 c.c.)

---

<sup>1</sup> con l'entrata in vigore della legge 69/2015 («Legge Anticorruzione») viene modificato l'articolo 2621 del codice civile. Il nuovo testo prevede specifiche in merito al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e alla loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Il reato viene punito con la reclusione da uno a cinque anni.

"...fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

L'articolo 2622 c.c. è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".



- false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622, comma 1 e 2, c.c.)
- falso in prospetto (articolo 173 bis D.Lgs. n. 58/1998 ),
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (articolo 27 D.Lgs. n. 39/2010),
- impedito controllo (articolo 2625, comma 2, c.c.),
- indebita restituzione di conferimenti (articolo 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (articolo 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.),
- illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.), aggio (articolo 2637 c.c.),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638, comma 1 e 2, c.c.),
- corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.)<sup>2</sup>,
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (art. 184 e art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

**Nota:** Il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 modifica l'articolo 2635 del Codice civile relativo alla corruzione tra privati inserendo inoltre 2 nuovi articoli, il 2635 bis (istigazione alla corruzione tra privati) e il 2635 ter (pene accessorie).

Per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), saranno previste sanzioni pecuniarie da quattrocento a seicento quote mentre nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione potrà variare da duecento a quattrocento quote. Per tali reati sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto legislativo 231.

L'articolo 2635 del codice civile viene così modificato: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni*» .....omissis

Gli illeciti amministrativi da reato configurati ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020), c.d. **"Reati tributari"** riguardano:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]



- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

**Nota:** reati sistemi di pagamento. il Decreto Legislativo n.184 del 2021 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/01 l'articolo 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; inserendo tra i reati presupposto anche:

- l'articolo 493-ter del Codice Penale - "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento",
- l'articolo 493-quater del Codice Penale – "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".

## b) Attività sensibili e funzioni coinvolte

Per quanto concerne i **Reati Societari** i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta della direzione generale, della segreteria societaria e della contabilità.

Per quanto concerne i **Reati Tributari** le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- Calcolo e pagamento delle imposte sui redditi di impresa e sul valore aggiunto (IVA)
- Fatturazione attiva e passiva e relativi incassi e pagamenti
- Alienazione di beni
- Conservazione dei documenti contabili.

La sezione relativa ai suddetti reati trova applicazione nei confronti dei destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della società, siano coinvolti nella gestione delle attività sensibili collegabili ai reati tributari.

Ad ogni modo, le responsabilità principali sono attribuite a:

- CDA
- Referente amministrativo
- Consulente esterno fiscalista incaricato
- Revisore esterno

## c) Procedure e controlli

Per quanto concerne i **Reati Societari e Tributari**, oltre al Codice etico e ai **controlli diffusi**, il modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità. Tali procedure prevedono anche il supporto di un consulente esterno indipendente e qualificato. Le suddette procedure prevedono anche i controlli applicati, i processi sono inoltre monitorati attraverso verifiche ispettive interne (internal auditing) e specifiche azioni correttive e preventive.

Sono inoltre definite istruzioni specifiche per la relazione con l'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento all'area amministrazione e contabilità per i suddetti reati presupposto i principali controlli posti in atto nelle procedure sono i seguenti: poteri di firma, delega o procura a negoziare con la PA, documentazione delle spese, divieto di pagamenti in contanti e strumenti per la verifica di autenticità (inclusi i valori bollati). Con riferimento alla redazione del bilancio e del reporting per i suddetti reati presupposto i principali controlli posti in atto nelle procedure sono i seguenti: obbligo di collaborazione, archiviazione anche delle bozze emendate, riferimento continuo al Consiglio di amministrazione.

La comunicazione formale con l'esterno è di esclusiva competenza della Direzione o del



Consiglio di amministrazione.

#### **d) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Per quanto concerne l'area di rischio connessa ai **Reati Societari e Tributari**, all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le seguenti informazioni:

- Bilanci approvati
- Report del revisore contabile
- Sanzioni e verifiche enti di controllo
- Verifiche e sanzioni enti di controllo
- Segnalazione da parte dei destinatari del Modello 231
- Esiti audit interni.

Con specifico riferimento all'area di rischio connessa ai **Reati Societari**, all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le ulteriori informazioni di seguito indicate:

- Sanzioni ai dipendenti
- Report Audit interni
- DURC
- Visura camerale
- Segnalazioni e reclami/contenziosi
- Azioni legali in corso.

#### **e) Sanzioni**

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dal Codice etico e dal sistema sanzionatorio applicabile.

#### **f) Segnalazioni**

La Cooperativa ha adottato un sistema segnalazioni, gestito da un soggetto autonomo e indipendente. In conformità al Codice etico, ogni dipendente e collaboratore deve segnalare eventuali comportamenti o situazioni che possano essere considerati non corretti o non coerenti con le procedure interne. Le segnalazioni devono essere eseguite come da procedure interne, al fine di garantire la riservatezza del segnalante. Le segnalazioni possono essere inviate per iscritto attivando i seguenti canali:

- e-mail: **coopferracina@organismodivigilanza.com**
- lettera **all'indirizzo Cooperativa Bartolomeo Ferracina, Via Spin 57/59 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - con dicitura riservata per l'Organismo di Vigilanza.**

La Cooperativa accetta segnalazioni anonime se ben circostanziate, accetta errori in buona fede, ma non accetta e sanziona le segnalazioni fatte con dolo o colpa grave, verso le quali la Cooperativa si riserva anche azioni di tutela legale e l'eventuale richiesta di danni. L'Organo amministrativo (attraverso l'adozione del presente Modello) dichiara formalmente che non verrà messa in atto nessuna forma di discriminazione o ritorsione per il segnalante; al contrario, ogni comportamento in tale direzione sarà sanzionato